REGOLAMENTO (CEE) N. 3052/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [1];

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2205/89 [3], stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che l'esperienza acquisita in materia di gare relative agli alcoli di origine vinica dimostra che è necessario stabilire quali delle trasformazioni in merci esportate, realizzate in regime di perfezionamento attivo, siano assimilabili a impieghi industriali veri e propri;

considerando che per permettere la realizzazione di esperimenti a livello industriale su quantitativi di entità intermedia circa i nuovi impieghi che alcuni operatori hanno concepito per l'alcole e per sviluppare, a lungo termine, la possibilità di smerciare determinati quantitativi di alcole comunitario senza creare perturbazioni sul mercato delle bevande alcoliche, deve essere prevista la facoltà, subordinata a determinate condizioni, di proporre offerte per quantitativi superiori a 5 000 hl nell'ambito di gare parziali;

considerando che è necessario che le offerte presentate nell'ambito di gare parziali contengano l'indicazione precisa dell'impiego previsto, affinché si possa assicurare che gli alcoli venduti nell'ambito di tali gare parziali saranno effettivamente utilizzati a fini che non creino perturbazioni sul mercato dell'alcole;

considerando che, per controllare l'andamento delle giacenze di alcole ancora disponibili per la vendita nell'ambito della gara permanente, occorre disporre che gli organismi di intervento interessati comunichino, oltre alle informazioni già prescritte, l'ubicazione degli alcoli su cui vertono le offerte presentate nell'ambito delle gare parziali;

considerando che nell'ambito delle gare parziali occorre tener conto degli impieghi finali previsti per l'alcole, onde permettere la fissazione di prezzi minimi differenziati adeguati a tali impieghi, allo scopo di agevolare l'esecuzione di esperimenti per i quali vengono utilizzati quantitativi ridotti di alcole; che è necessario, in particolare, distinguere tra impieghi industriali che comportano la combustione diretta dell'alcole dagli altri impieghi;

considerando che, per agevolare l'esame dell'ammissibilità delle offerte presentate nell'ambito delle gare semplici e particolari, occorre disporre che gli organismi di intervento rilascino ai concorrenti un attestato di deposito della cauzione di partecipazione; che il concorrente deve allegare tale attestato agli altri documenti che costituiscono la sua offerta;

considerando che per agevolare l'organizzazione del ritiro dell'alcole da parte dell'aggiudicatario occorre adattare determinati termini e prevedere che lo stesso possa procurarsi campioni complementari dell'alcole acquistato, dopo il termine per la presentazione delle offerte;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nelle gare per la vendita dell'alcole, risulta opportuno adeguare taluni termini e definire tutti i mezzi utilizzati dalla Commissione per informare gli Stati membri e i concorrenti sul risultato delle gare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

Si può procedere ad una gara permanente per l'attuazione nella Comunità di progetti di dimensione limitata intesi a realizzare, tra l'altro, nuove utilizzazioni finali industriali quali:

— riscaldamento di serre,

— essiccazione di mangimi,

— alimentazione di veicoli da trasporto,

— alimentazione di caldaie, in particolare di cementifici,

nonché le trasformazioni in merci esportate a fini industriali che negli ultimi due anni abbiano beneficiato del regime di perfezionamento attivo, salvo quelle consistenti esclusivamente in operazioni di

[1] GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
[2] GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 36.

ridistillazione, di rettificazione, di disidratazione, di depurazione o denaturazione dell'alcole. »

2) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 30, l'offerta contiene l'indicazione della cisterna, del quantitativo espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol cui essa si riferisce e dell'utilizzazione prevista. Tale quantitativo non può essere inferiore a 100 hl di alcole a 100 % vol né superiore a 5 000 hl di alcole a 100 % vol se l'utilizzazione industriale finale può essere assimilata alla combustione dell'alcole. »

3) All'articolo 6, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Nei due giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato comunica alla Commissione l'elenco dei concorrenti la cui offerta è ammissibile a norma dell'articolo 30, i prezzi proposti, i quantitativi richiesti, l'ubicazione e il tipo degli alcoli nonché l'utilizzazione prevista. »

4) All'articolo 7 :

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Quando viene dato esito alle offerte, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, di fissare, se del caso, secondo tipi di utilizzazione industriale, un prezzo minimo al di sotto del quale le offerte non sono prese in considerazione, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato, delle possibilità di smercio e dell'utilizzazione prevista per l'alcole. » ;

— il paragrafo 4 è soppresso ;

— è inserito il seguente paragrafo 5 bis :

« 5 bis. La Commissione :

— notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo esclusivamente agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori dell'alcole presso i quali sono stati prescelti i concorrenti ;

— pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, i risultati della gara parziale in forma semplificata. »

5) All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica. »

6) Gli articoli 14 e 22, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Ai fini di cui al paragrafo 2, gli organismi d'intervento interessati :

— rilasciano immediatamente ai concorrenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento ;

— nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunicano alla Commissione l'elenco delle cauzioni di partecipazione verificate e accettate. »

7) Agli articoli 15 e 23 il testo dei paragrafi 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. La Commissione :

— informa per iscritto e con ricevuta di ritorno i concorrenti non prescelti dell'esito dato all'offerta,

— notifica la propria decisione agli Stati membri detentori dell'alcole e all'aggiudicatario,

— pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, i risultati della gara in forma semplificata. »

8) All'articolo 28, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo :

« 4. L'utilizzazione dell'alcole di entrambe le partite deve essere terminata entro cinque anni a decorrere dalla data del primo ritiro della prima partita. »

9) All'articolo 30 sono aggiunte le seguenti lettere :

« g) per quanto riguarda le gare semplici e particolari, gli attestati relativi al deposito delle cauzioni di partecipazione previste dall'articolo 14, paragrafo 3 e dall'articolo 22, paragrafo 3 ;

h) per quanto riguarda la gara parziale, l'utilizzazione industriale precisa dell'alcole. »

10) All'articolo 31 è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

« 1 bis. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario può procurarsi presso l'organismo d'intervento interessato campioni dell'alcole aggiudicato, secondo modalità da stabilirsi di comune accordo con l'organismo d'intervento e dietro pagamento di 2 ECU/l. Tuttavia, il volume dei campioni da consegnare all'aggiudicatario non può superare 5 l per cisterna. »

11) All'articolo 34, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente testo :

« — dei pagamenti dei campioni di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 1 bis, espressi in ecu, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione